

Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi U.O. Servizi Abitativi

BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- ANNO 2022

Visti:

- la Legge regionale 2 gennaio 2019, n.2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)" (d'ora in avanti Legge Regionale);
- il regolamento per l'assegnazione e gestione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato dal LODE di Massa Carrara e recepito con Deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 05/07/2021. in applicazione della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n.2" (d'ora in avanti Regolamento Comunale);

IL DIRIGENTE

in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24/03/2022.

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (30/03/2022) e secondo le scadenze sottomenzionate, è indetto il bando di concorso generale finalizzato alla formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Carrara.

Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE

- **1.** La domanda è presentata dal soggetto richiedente al comune di residenza o al comune dove svolge l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del bando di concorso.
- **2.** I seguenti requisiti sono stabiliti nell'Allegato A della Legge Regionale 2/2019 e devono essere posseduti, a pena di esclusione, dall'intero nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando e al momento dell'assegnazione dell'alloggio:
- **a)** cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Carrara. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio;
- **b bis)** assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione



Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi U.O. Servizi Abitativi

reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembr e 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a) e b), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare e ciascuno il limite di cui al primo capoverso della present e lettera, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto. Il suddetto limite è aggiornato biennalme n t e dalla struttur a regionale competente, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Carrara. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). Qualora il bando per l'assegnazione degli alloggi si riferisca a più comuni per il calcolo di cui sopra si assume la distanza dell'alloggio dal comune più vicino. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8;
- **d2)** assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessant a giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;
- e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione



U.O. Servizi Abitativi

patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembr e 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

- **e2)** non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
- **e3)** non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;
- f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);
- g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- h) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
- **3.** I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.
- **4.** Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.
- **5.** Possono presentare domanda:
- nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
- coloro che sono già collocati in graduatoria;
- i titolari di un utilizzo autorizzato ai sensi dell'art 14 della Legge RT. N2/2019;
- i soggetti assegnatari definitivi di alloggi di ERP, ma solo al fine di chiedere una scissione o la creazione di un nuovo nucleo familiare. Agli assegnatari non saranno attribuibili i punteggi legati alla storicità della presenza -Allegato B, lett c).
- **6.** I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di



U.O. Servizi Abitativi

persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

- **1.** La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.
- **2.** Per esigenze di autonomia, possono presentare una domanda distinta rispetto al nucleo familiare anagrafico di appartenenza i soggetti di seguito indicati:
- a. le coppie coniugate con o senza figli;
- **b.** le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 con o senza figli;
- c. la persona singola con figli conviventi fiscalmente a carico;
- d. la persona singola separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.
- In tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine.

ART. 3 NUCLEI DI NUOVA FORMAZIONE

- **1.** Al fine di formare un nuovo e autonomo nucleo familiare, possono altresì presentare domanda i soggetti di seguito indicati:
- **a.** i componenti di coppie di futura formazione con o senza figli;
- b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Art. 4 DOCUMENTI NECESSARI

- A) Documentazione indispensabile per tutti i richiedenti, indistintamente, ai fini del accoglibilità della domanda:
 - -dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 455/2000 da cui risulti:
- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea:
 - cittadinanza di altro stato e titolarità di carta di soggiorno;
- cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso biennale di soggiorno e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (ALLEGATO 4);



U.O. Servizi Abitativi

- b) residenza e nucleo familiare che partecipa al bando, come previsto all art. 1 lettera B) del bando.
- b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque (5) anni ovvero avvenuta esecuzione della pena relativa.
- c) residenza o attività lavorativa stabile nel Comune di Carrara (ALLEGATO C)
- d) attestazione ISEE relativa a tutti i componenti del nucleo familiare.
- e) assenza di titolarità di diritti di prorpietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Carrara (ALLEGATO 1)
- f) assenza di titolarità dI diritti di prorpietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo (IMU / IVIE) sia superiore a € 25.000,00 (ALLEGATO 2):
- g) copia del libretto di circolazione di autoveicoli di proprietà di ciascun componente del nucleo familiare.
- h) copia del documento di identità in corso di validità.

B) Documenti necessari ai fini della determinazione del punteggio:

- reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale.
- Coabitazione: dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia (o la convivenza more uxorio) convive con altro nucleo familiare. (ALLEGATO A)
- invalidità: certificato da parte dell'autorità competente attestante la presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido lai sensi della normativa vigente.
- invalidità con assistenza: certificato da parte dell'autorità competente attestante la presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in guella di relazione;
- assegno di mantenimento: sentenza di separazione o divorzio da cui si evinca che il richiedente debba corrispondere, con l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria, un assegno mensile di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli
- pendolarismo: dichiarazione sostitutiva attestante la condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro sito nel Comune di Carrara ed il luogo di residenza superiore ai KM 70 (dichiarazione sulla domanda di partecipazione);
- alloggio improprio: attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione (avente caratteristiche tipologiche e/o igienico sanitarie di assoluta e effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione);
- barriere architettoniche: attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la presenza di barriere architettoniche all'interno della'abitazione tali da determinare grave disagio abitativo, non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione
- nuclei di nuova formazione: dichiarazione attestante le futura formazione (ALLEGATO 3)
- alloggio precario: copia dell'atto amministrativo dell'Ente concedente attestante che l'alloggio è stato procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici:
- incidenza canone locazione: copia contratto di locazione registrato e ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2021



Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi U.O. Servizi Abitativi

- sfratto:copia provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole, come definita dall'art. 14, comma 3, della L.R.T. 02/2019,o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento.Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due.
- **sovraffollamento:** certificazione A.S.L. attestante la condizione di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile.
- anzianità di presenza: dichiarazione sostitutiva attestante la presenza continuativa del ricorrente nella graduatoria comunale oppure attestante la presenza continuativa del richiedente in alloggio ERP con utilizzo autorizzato (ALLEGATO B)
- residenza anagrafica/lavorativa pluriennale: dichiarazione sostitutiva attestante la residenza anagrafica o la prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente della nucleo familiare nell'ambito del Comune di Carrara (ALLEGATO C)
- fondo GESCAL: dichiarazione sostitutiva attestante la contribuzione al Fondo GESCAL, non inferiore ad anni 5 (ALLEGATO D)
- familiari fiscalmente a carico: dichiarazione sostitutiva attestante la condizione di familiari a carico (L.R.T. 02/2019 All. B lett. a2 a3, a6, a7 (ALLEGATO E)

Art. 5 MODALITA' DI AUTOCERTIFICAZIONE E RELATIVA ESCLUSIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 lett. a del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto T.U. le disposizioni del T.U. si applicano ai cittadini Italiani e dell'Unione Europea; i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di questi casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art.6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORI-RICORSI

A - Istruttoria delle domande.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, attribuendo i relativi punteggi.

B- Formazione della graduatoria.

1. Graduatoria generale provvisoria.



Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi U.O. Servizi Abitativi

Il Comune entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, salvo proroghe, procede all'adozione della **graduatoria provvisoria** secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda di cui all'allegato B) della L.R. 02/2019.

Nel caso più richiedenti abbiano lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria, ex art. 8, comma 2, del "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione alloggi di e.r.p. e di mobilità" sarà determinato secondo I seguenti criteri, stabiliti dall'art. 10, comma 6, della L.R. 2/2019 e ordinati per priorità:

- valore Attestazione ISEE più basso;
- maggiore anzianità anagrafica;
- sorteggio innanzi la Commissione Comunale Casa

L'avviso di approvazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per presentare ricorso e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi che ha valore di pubblicità a tutti gli effetti. Dell'avviso di approvazione della graduatoria verrà data adequata pubblicità.

I candidati potranno consultare la graduatoria per mezzo del codice numerico assegnato dal protocollo generale alla domanda presentata (ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016 I dati sensibili non possono essere pubblicati e devono essere pseudonimizzati).

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione della graduatoria provvisoria nell'Albo on line gli interessati possono presentare ricorso all'Amministrazione Comunale avverso la graduatoria stessa.

Entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione Casa la graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande. Entro e non oltre 40 giorni dal ricevimento degli atti e documenti, la Commissione Casa, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, dovrà decidere sulle opposizioni provvedendo, altresì, a dirimere le situazioni di pari punteggio mediante sorteggio secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 della L.R. 2/2019 e ai sensi dell'art. 3, comma 1, lt b) del "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione alloggi di e.r.p. e di mobilità". Le decisioni della Commissione Casa sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie modifiche e provvede a formulare la graduatoria definitiva approvata con apposito decreto dirigenziale.

2. Graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva conseguente all'emanazione del bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune di Carrara e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento come previsto dall'art. 11 del Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione alloggi di e.r.p. e di mobilità".

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di e.r.p. di nuova costruzione e di risulta, fatte salve le riserve di alloggi per la mobilità e per le situazioni di emergenza abitativa.

La graduatoria definitiva è pubblicata in forma anonima, ai fini della tutela della privacy e i soggetti inseriti in graduatoria potranno consultarla per mezzo del codice numerico assegnato dal protocollo generale alla domanda presentata

ART. 7. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI DELLE DOMANDE.

Le condizioni per l'attribuzione dei punti sono le seguenti:



U.O. Servizi Abitativi

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

- **a-1.** reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **punti 2**;
- **a-1 bis.** reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**.
- **a-2.** nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis : **punti 1**;
- **a-3.** nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1; con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**
- Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.
- **a-4.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1**;
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2**;
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**;
- **a-4 bis.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessa rio un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3**:

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 4**;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

- **a-6.** nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2**; **a-7.** nucleo familiare composto da una sola persona con:
- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3:
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 6.**



U.O. Servizi Abitativi

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertat e dall'autorità competent e, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti (ASL), in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3.**

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

- **b-2.** abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**:
- **b-3.** abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialment e o interamente corrisposto dal comune stesso: **punti 3.**
- **b-4.** abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: **punti 3**;

in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4**; ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

- **b-5.** abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole, come definita all'articolo 8 del presente bando, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2**;
- **b-6.** coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2.** Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

- **c1.** residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando,
- da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;



Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi U.O. Servizi Abitativi

- da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando punti 2;
- da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando punti 3;
- da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando punti 3,5;
- da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando punti 4;
- **c-2.** presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.**

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni. **c-3.** Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: **punti 1**

Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

I punteggi verranno attribuiti a tutte le domande presentate in base alla documentazione allegata ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato, ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione alloggi di e.r.p. e di mobilità"

Art.8 MOROSITÀ INCOLPEVOLE

- **1.** Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione o della rata del mutuo per le seguenti cause:
- a) perdita del lavoro per licenziamento, con esclusione del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo;
- **b)** accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, dove per consistente si intende almeno il 30%:
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- **e)** cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.
- 2. Le cause sopraelencate devono riguardare almeno un componente del nucleo familiare ed essere precedenti all'inizio della morosità, risultante dall'atto di intimazione, di un periodo non superiore a 6 mesi in modo tale da ritenere sussistente un nesso di causalità tra esse e l'inizio della morosità stessa.

Art. 9 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato dall'Ente Gestore ai sensi del titolo III° della L.R.T. 02/2019.

Art. 10 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI



U.O. Servizi Abitativi

Il Comune di Carrara provvede all'assegnazione ordinaria degli alloggi agli aventi diritto sulla base della graduatoria definitiva a norma dell'art. 12 della L.R. 02/2019 e del "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" approvato in sede LODE di Massa Carrara e recepito con Deliberazione di Giunta Comunale n 44 del 05/07/2021.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio proposto soltanto se sussistono giustificati motivi debitamente documentati. In caso contrario il Comune di Carrara procederà all'esclusione dalla graduatoria.

Art. 11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in **60 giorni** dalla data di pubblicazione del Bando.

Art. 12 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere redatta esclusivamente su apposito modulo predisposto dal Comune di Carrara. Sulla stessa deve essere applicata una marca da bollo da € 16,00 ai sensi della normativa vigente.

I moduli di domanda sono distribuiti dal Comune di Carrara presso:

- I'U.O. Servizi Abitativi (P.zza 2 Giugno 1-Palazzo Comunale) negli orari di apertura al pubblico.
- l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (P.zza 2l Giugno, 1-Palazzo Comunale) negli orari di apertura al pubblico.

I moduli di domanda sono inoltre scaricabili dal sito internet istituzionale all'indirizzo: www.comune.carrara.ms.it.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, **a pena di esclusione**, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso oltre al domicilio se diverso dall'indirizzo di residenza, una utenza telefonica e un indirizzo di posta a cui recapitare le comunicazioni relative alla procedura. In caso di cambio di abitazione il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo alla U.O. Servizi Abitativi come disposto dall'art. 6, comma 1, lt b) del "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione alloggi di e.r.p. e di mobilità"

La mancanza delle firme o la mancanza di uno dei seguenti allegati determinerà la nullità della domanda e/o l'esclusione dalla graduatoria:

- copia documento di identità valido per i cittadini italiani e per i cittadini comunitari;
- per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno almeno biennale unitamente alla certificazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo oppure permesso di soggiorno per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari;



Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi U.O. Servizi Abitativi

- certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta secondo la normativa vigente, in corso di validità e priva di omissioni/difformità - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 - o indicazione del codice del protocollo dell'attestazione ISEE;

- per i cittadini dei Paesi aderenti all'Unione Europea e per i cittadini extracomunitari con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia: ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), devono presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. Ciò non si applica: nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza; dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Carrara esclusivamente in una delle modalità di seguito indicate:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Carrara (piazza Il Giugno, 1-Palazzo Comunale) nei giorni e orari di apertura al pubblico;
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Carrara, piazza II Giugno, 1 54033 Carrara (MS). In questo caso, per il rispetto dei termini di presentazione di cui all'art. 11, farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. anno 2022";
- Inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Carrara: comune.carrara@postecert.it. In questo caso la domanda sarà accolta solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata e qualora vi sia corrispondenza fra l'autore della domanda e il soggetto identificato con le credenziali PEC, oppure in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). Per le domande trasmesse via PEC farà fede la data di invio dell'e-mail certificata. L'oggetto della PEC dovrà indicare la dicitura "Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. anno 2022".

Art. 13 CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. 2.La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.



Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi U.O. Servizi Abitativi

ART. 14 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Carrara, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.
- 2. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il titolare del trattamento è il Comune di Carrara ed il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Marco Giuri (dpo@comune.carrara.ms.it).

Art. 15 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 02/2019. Il presente bando è finalizzato alla formazione della graduatoria generale, che sostituirà integralmente la precedente conseguente al bando pubblicato in data 10/05/2017.